REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (¹),

visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1º luglio 2005-30 giugno 2006) (²), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre

2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1º gennaio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.
- 2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 126 430 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.